

Analizzando il fascicolo e, in particolare, i rapporti informativi delle autorità locali, scopriamo il percorso migratorio e professionale che aveva portato Giuseppe Blinderman, nel luglio del 1934, a chiedere formalmente di divenire cittadino italiano. Scopriamo anche che la pratica di richiesta della cittadinanza non era stata una passeggiata. Il dossier Blinderman segna, infatti, come anticipato, un *turning point* nella pratica del ministero in materia di concessione della cittadinanza agli stranieri “ebrei”, specie se provenienti dai territori dell’Unione Sovietica.

Sin dalla prima lettera indirizzata all’onorevole ministero degli Interni il 5 luglio 1934⁴⁸, Giuseppe Blinderman mostra estrema competenza formale nella formulazione delle proprie istanze e, più in generale, nell’interazione con le istituzioni. La sua auto-narrazione comincia dall’arrivo in Italia: “Sono venuto in Italia nel maggio 1915, mandato dalla Società Anonima Westinghouse di Parigi, nella mia qualità di Ingegnere, per eseguire un collaudo militare presso la Società Westinghouse a Vado Ligure”. I motivi dei suoi successivi soggiorni nel Regno, connessi alla sua collaborazione alla Difesa nazionale, sono debitamente sottolineati e documentati dalle lettere del ministero delle Armi e Munizioni allegate in originale alla domanda.

All’attività meritoria come ingegnere, Blinderman affianca immediatamente quella di scrittore, che ha all’attivo in Italia “parecchi libri (romanzi, novelle, commedie) accolti molto favorevolmente dalla stampa”, mentre alcune delle sue commedie sono state “rappresentate con successo dai più grandi artisti italiani”. Dedicava poi particolare enfasi all’iniziativa in cui mette anima e corpo dal 1930, la direzione della rivista “Teatro per tutti”, da lui fondata “con lo scopo preciso di farne un organo di propaganda per la valorizzazione del teatro drammatico italiano”. Aggiunge a riprova le percentuali di commedie italiane da lui pubblicate sulla rivista (su un totale non precisato): “71% nel 1930; 84% nel 1931; 86% nel 1932; 95% nel 1933 e 100% nel 1934”. La perfetta coerenza dell’attività di Blinderman con le direttive del regime è orgogliosamente ostentata e premiata dal riconoscimento da parte dell’Opera nazionale dopolavoro, come dimostra una circolare del 1933, allegata alla pratica, in cui la rivista è segnalata dall’organizzazione come “guida per il rinnovamento del repertorio” secondo le disposizioni del regime. La scelta della lingua italiana per la pubblicazione di molte sue opere, l’iscrizione al Sindacato fascista autori e scrittori della Lombardia completano il quadro della perfetta osservanza politica.

A questo punto, giunge il momento di affrontare la questione della lealtà nei confronti della Nazione ospitante e dei rapporti con la patria precedente, tassello essenziale di qualsiasi domanda di naturalizzazione. Reagire alla implicita obiezione di possibile slealtà e opportunismo nei confronti della nazione accogliente è l’operazione principale che una domanda di cittadinanza deve portare a compimento. Ciò nella lunga durata e a maggior ragione nell’Italia fascista.

⁴⁸ Giuseppe Blinderman a On. Ministero degli Interni, Milano 5 luglio 1934, in ACS, MI, Dgdr, Dr, Fascicoli personali, b. 271, f. 19206, Blinderman Giuseppe.

Così, Blinderman sottolinea di risiedere ininterrottamente in Italia da più di 17 anni e, nel frattempo, di aver perso tutti i suoi beni nella patria d'origine a seguito della Rivoluzione russa: "La Rivoluzione russa, che mi ha trovato in Italia, mi ha portato via tutti i miei beni". Significativamente, non fa cenno esplicito a una perdita di cittadinanza, né si definisce "apolide", come invece molto più sbrigativamente avrebbe fatto il prefetto di Milano nel suo rapporto del settembre successivo⁴⁹. Dichiara soltanto di aver "ripreso la cittadinanza russa" nel 1926, dopo il riconoscimento del governo sovietico da parte dell'Italia fascista, e di avervi successivamente rinunciato con una dichiarazione alla questura di Milano, resa in data 27 giugno 1934 e allegata alla pratica di naturalizzazione. Nell'atto in questione, Blinderman esplicita effettivamente di non possedere altra cittadinanza⁵⁰. Entrambi i passaggi, acquisizione e rinuncia alla cittadinanza sovietica, sono segnati in rosso da chi legge e costituiscono nei mesi successivi materia di ulteriore indagine. Anche la definizione di "apolide" usata dal prefetto è segnalata da chi esamina la pratica al ministero con un punto interrogativo in matita rossa. È chiaro, dunque, che si tratta di un punto dolente.

Sotto il profilo strettamente giuridico, infatti, se con qualche ragione Blinderman pone implicitamente in continuità la nuova cittadinanza "sovietica" con quella "russa" e presenta il suo atto come la "ripresa" dello status precedente⁵¹, con maggiore difficoltà può surrogare con una semplice dichiarazione unilaterale un certificato formale di svincolo dalla cittadinanza originaria, documento che, nella prassi del tempo, figura tra quelli che le autorità italiane richiedono ai fini della naturalizzazione⁵². La legge generale del 1912, infatti, è improntata nel suo impianto al rifiuto della doppia cittadinanza.

⁴⁹ Regia Prefettura di Milano a Onorevole Ministero dell'Interno, Divisione Ia, Milano 17 settembre 1934. Ivi.

⁵⁰ La dichiarazione è scritta a mano e timbrata dall'Ufficio stranieri della questura di Milano. Dopo le generalità, Blinderman "dichiara di rinunciare col presente atto alla cittadinanza dell'Urss e di non avere altra cittadinanza".

⁵¹ George Ginsburgs, *The Soviet Union and the Problem of Refugees and Displaced Persons 1917-1956*, "The American Journal of International Law", 1957, n. 2, pp. 325-361. Nell'immediato dopoguerra e prima della nascita dell'Unione, per effetto degli accordi e trattati tra le repubbliche socialiste, la cittadinanza sovietica si sovrappose a quella preesistente, venendo sostanzialmente applicata a coloro che avevano il precedente status di "sudditi" russi. Pertanto, prima del decreto sulla grande denaturalizzazione del 15 dicembre 1921, gli esuli russi che si trovavano fuori dal Paese risultavano apolidi soltanto di fatto, perché formalmente cittadini ma impossibilitati a, o non desiderosi di, godere della protezione da parte del loro Stato originario.

⁵² Secondo il Regio Decreto 2 agosto 1912 n. 949, *Norme per la esecuzione della L. 13 giugno 1912 n. 555 sulla cittadinanza italiana* (G.U. n. 213, 9.9.1912), i documenti obbligatori erano l'atto di nascita, il certificato della situazione di famiglia e il certificato penale del paese d'origine. Era "facoltà del Ministero di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti". Secondo un "elenco dei documenti", prestampato e poi completato a mano da chi esamina presso la Divisione Ia la pratica di Blinderman, troviamo tra i documenti previsti (e in questo caso barrati): il certificato di svincolo; il certificato attestante che il richiedente non ha chiesto di conservare la cittadinanza originaria, pure acquistando una estera; certificati di perdita della cittadinanza.

Dal punto di vista della coerenza argomentativa, inoltre, la questione della riacquisizione della cittadinanza originaria è delicata, perché contraddice potenzialmente il profilo che Blinderman punta a costruire di sé, quello di un individuo che ormai da 17 anni ha scelto l'Italia come sua residenza fissa e che, quindi, al termine di un processo lineare di progressivo radicamento approda all'atto finale di richiedere la cittadinanza italiana.

Significativamente, la domanda si conclude così:

Ora, chiedendo l'onore della cittadinanza italiana a cui anelo da tempo e a cui, spero, di aver conquistato il diritto, tengo a un'affermazione con atto di legge di ciò che da anni esiste già di fatto, e cioè della mia devozione e del mio amore per l'Italia, la mia Patria d'elezione, alla quale intendo dedicare anche tutta la mia attività futura.
Con osservanza e fede, Giuseppe Blinderman.

Come mostra bene questo passaggio, la domanda di naturalizzazione appare come parte integrante di ciò che in altra sede ho definito un "lavoro di legame", che chi aspira alla cittadinanza svolge nei confronti della comunità nazionale alla quale chiede e rivendica l'appartenenza⁵³. La tessitura di tale legame, che spesso continua successivamente con le altre forme di appelli alle autorità connessi alla rivendicazione dei diritti acquisiti ma mai definitivi, è fondata essenzialmente sulla ricerca nel passato, nella traiettoria biografica e migratoria dell'individuo stesso, di una radice genealogica dell'attaccamento alla nuova patria, quella che si sceglie. In questo contesto, la scelta è elemento decisivo e si può certo valorizzare come prova di volontà, ma deve essere in qualche modo "naturalizzata", proiettata in un passato oggettificante, in modo da non apparire poco ponderata e opportunistica. La naturalizzazione giuridica sembra giungere, dunque, a valle di un processo e sanzionare una realtà che, come dice Blinderman, "esiste già di fatto": essa poggia cioè su una sorta di naturalizzazione del legame, che deve apparire pregresso e solido, ancorché disinteressato, al punto da simulare la certezza e l'oggettività della naturalità, che non c'è. Nel caso italiano, la naturalità è quella della filiazione di sangue da un padre italiano, mentre la naturalizzazione per regio decreto, secondo la legge del 1912, fa leva sulla continuità della residenza e sui servizi resi allo Stato. Nella prassi della concessione discrezionale, tuttavia, c'è di più.

La lettera con cui nel 1934 il prefetto di Milano chiede alla questura e ai Carabinieri di avviare le indagini sulla persona che ha fatto domanda di cittadinanza recita così:

Prego V.S.I. di comunicarmi le generalità complete del Blinderman [scritto a mano, su foglio dattiloscritto precompilato, NdA] e di assumere rigorose e diligenti informazioni sui suoi pre-

⁵³ Ho ragionato su questo in particolare in Enrica Asquer, *Rivendicare l'appartenenza. Suppliche e domande di deroga allo Statut des Juifs nella Francia di Vichy*, "Quaderni storici", 2019, n. 1, pp. 225-258.

cedenti in genere durante il suo soggiorno nel Regno e della sua famiglia procurando di assicurarsi, con quei mezzi che riterrà meglio idonei, dei *sentimenti di italianità* che egli afferma di professare e della sua *devozione al Regime*.

In particolare, gradirò conoscere i *motivi* per i quali il richiedente aspira alla concessione della nostra cittadinanza, *la professione* esercitata, *la religione* professata [aggiunto a mano, NdA], i dati relativi alle residenze da lui avute dall'età di 16 anni a oggi, tanto all'Estero che in Italia, con la indicazione delle date, dei recapiti e delle relative occupazioni avute, se ha sottoscritto al "Dollaro" e al "Littorio" o nel caso in quale misura, non mancando inoltre di segnalare se possenga *beni nel Regno* o sia eventualmente interessato in *aziende industriali o commerciali*, sottoposte o non a sindacato⁵⁴.

Segue la formula già richiamata sulla concordanza necessaria tra l'interesse del richiedente a chiedere la cittadinanza e quello dello Stato a concederla. Le valutazioni positive, conclude la lettera prefettizia, dovranno essere motivate e dovrà essere raccolto ogni elemento utile a esprimere un giudizio, "tenendo presente che la cittadinanza può concedersi a chi si senta realmente portato per *sinceri sentimenti* verso il nostro Paese e non a chi la chieda per *opportunità o convenienza*".

Sono vari gli elementi che si richiede di verificare. Il richiamo alla devozione al Regime marca con chiarezza la radicalizzazione in senso politico della cittadinanza impressa dal fascismo, mentre il riferimento alla religione, aggiunto a mano su un modulo preesistente, annuncia la svolta nella direzione della politica razziale. Tornerò su questo aspetto importante. Vorrei invece soffermarmi ora sul dualismo che la formula del prefetto mette in piedi: quella tra sincerità, dei sentimenti di italianità, e opportunità o convenienza. È, infatti, nella sostanza, questo il punto su cui si sollecita l'indagine locale sul caso. È evidente che è perfettamente contemplato il fatto che la richiesta di cittadinanza possa associarsi a interessi materiali, a convenienze, a ragioni di opportunità. La *factio* della domanda di cittadinanza deve allora rispondere a questa pretesa ideologica di separare, nel rapporto individuo-Stato nazionale, interessi contingenti e passioni durevoli e mobilitare un sentimento d'"amore" nazionale ideologicamente puro, solido, e perciò provato da una traiettoria biografica coerente.

Questo sentimento, infatti, viene valutato e accertato dalle autorità sulla base dei "precedenti", azioni e scelte, individuali e familiari, su cui il prefetto chiede alla questura e ai Carabinieri di indagare. Naturalmente, valutare che cosa rientri e cosa no dentro la cornice ideologica dell'attaccamento "sincero" è operazione complessa, legata a un ampio margine di discrezionalità e, anche, a una buona dose di contraddizione tra principi di massima e interpretazione dei contesti locali. In attesa di analisi più approfondite sulle politiche concrete di con-

⁵⁴ Asmi, minuta del Prefetto di Milano a Ill.mo Signor Questore e Ill.mo Comandante Divisione Interna dei Regi Carabinieri, copiata e spedita da Milano l'11 luglio 1934, oggetto Blinderman Giuseppe (O. Felyne), cittadinanza, in Asmi, Prefettura, Gab. (II), b. 42, f. Blinderman. I corsivi sono miei. Gli altri fascicoli di Prefettura segnalano l'uso dello stesso modulo prestampato.

cessione della cittadinanza sotto il fascismo, se osserviamo con una qualche sistematicità le pratiche di naturalizzazione gestite tra anni Venti e prima metà degli anni Trenta dalla prefettura di Milano, poi revocate tra 1938 e 1939, possiamo per esempio rilevare che il profilo economico del richiedente, e quindi implicitamente il suo “interesse” anche economico a divenire cittadino, è valutato per lo più positivamente dalle autorità locali nel caso in cui esso sia di un buono e anche di un ottimo livello, mentre maggiori perplessità emergono dinanzi a situazioni economiche modeste o di non autosufficienza. Qualche attenzione in più viene dedicata alla questione del possesso di beni nel Regno nel caso di coloro che appartengono a nazionalità precedentemente colpite dai provvedimenti varati durante la Prima guerra mondiale contro i diritti di proprietà degli stranieri. Comprendere come la dinamica di matrice nazionalista di stigmatizzazione della penetrazione economica dello straniero si combini con l’interesse visibilmente accertato in molti casi ad acquisire cittadini economicamente solidi esigerebbe un’analisi approfondita che non è possibile fare in questa sede. Per il momento, basti richiamare l’attenzione sul fatto che la domanda di naturalizzazione riflette il tentativo consapevole da parte del richiedente di fare i conti con gli elementi “sensibili” che sono tali da pregiudicare l’accesso alla comunità dei diritti e con il fatto che il significato di questi elementi è mutevole nel tempo.

A tal proposito, è importante sottolineare che, nel momento in cui Blinderman presenta la sua domanda di cittadinanza, la pretesa di sentimenti sinceri verso la Patria d’adozione non è, in Italia, un trattamento riservato agli ebrei, prodotto dello stereotipo razzista che esaltava in loro una mentalità votata alla slealtà verso la Nazione, sulla base di una supposta origine etnica transnazionale. L’italianità “sincera” è una costruzione ideologica propria del processo di naturalizzazione, in cui vediamo un impianto ottocentesco (precipitato poi nella Legge del 1912 a lungo in vigore), su cui si innestano via via elementi nuovi e insistenze nuove apportate dal fascismo. Nella seconda metà degli anni Trenta, questi elementi e queste insistenze diventeranno sempre più dannose nei confronti degli ebrei, a mano a mano che si metterà in piedi la politica antisemita del regime. Così, Blinderman non menziona nella sua domanda l’aspetto religioso o una qualsivoglia origine ebraica, che emerge invece nei rapporti delle autorità locali⁵⁵, presumibilmente sulla scorta di una richiesta specifica da queste rivolta all’interessato, segno appunto che il clima sta cambiando. Quando, invece, solo pochi anni dopo, a partire dal 1939, egli si troverà a contestare la revoca della cittadinanza, la questione religiosa sarà la prima su cui si soffermerà, parlando per la prima volta di un battesimo con rito evangelico, che si sarebbe svolto a Parigi nel 1912.

⁵⁵ Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano, Divisione Milano Interna a Regia Prefettura di Milano, 6 agosto 1934; Regia Questura di Milano a On/le Regia Prefettura di Milano, 8 settembre 1934, entrambi in Asmi, Prefettura, Gab. (II), b. 42, f. Blinderman. Si parla in ambedue di “religione israelita”.

Tornando alla pratica di naturalizzazione, i rapporti con l'Urss sono, come si è anticipato, uno dei primi aspetti da chiarire: lo svincolo della cittadinanza, rilevano nei mesi successivi le autorità centrali, non è valido, perché non può bastare la dichiarazione giurata resa da Blinderman in Questura, tanto più che appunto emerge che egli ha chiesto e ottenuto nel 1926 la cittadinanza sovietica. Non è un apolide dunque, ma un cittadino di uno Stato riconosciuto dal governo italiano. Su questo aspetto, il prefetto sosterrà Blinderman con forza, sottolineando che si tratta di un "elemento ottimo sotto ogni riguardo"⁵⁶ e che le motivazioni per cui non è possibile produrre il documento ufficiale di svincolo sono reali: come sottolinea Blinderman, l'Unione Sovietica non concede documenti a chi vuole rinunciare alla cittadinanza. A suo sostegno, il candidato produce anche delle dichiarazioni giurate, rilasciate davanti a un notaio, da parte di amici che chiamerà a testimoniare sulla situazione in Russia e, più volte, sulla veridicità delle sue affermazioni. Il ricorso alle testimonianze, per sopperire all'assenza di pezze giustificative richieste dalle autorità, è una delle tecniche cui Blinderman fa regolarmente ricorso sia nella pratica di naturalizzazione sia, più tardi, nel ricorso contro la denaturalizzazione. I testimoni chiamati, peraltro, ci svelano le sue reti: tra i primi figura proprio Rinaldo Küfferle, altro traduttore e figura importante dell'editoria milanese che volge lo sguardo alla produzione letteraria russa.

Oltre alla questione dell'incompletezza e incongruità delle pezze giustificative, la Divisione Ia del ministero insiste sulla richiesta di una spiegazione dei motivi per cui la cittadinanza russa è stata nuovamente richiesta nel 1926. È qui che Blinderman deve fare i conti con un percorso evidentemente non lineare. Spiega allora che, innanzitutto, ha perso la cittadinanza russa "automaticamente" per effetto della rivoluzione bolscevica⁵⁷, insieme a tutti i cittadini che allora si trovavano all'estero e non erano rientrati immediatamente. Il riferimento è evidentemente alla politica di denaturalizzazioni di massa che, a partire dal decreto emanato il 15 dicembre del 1921 dalla Repubblica socialista federativa sovietica russa, si era esteso poi a tutte le repubbliche dell'Unione, colpendo in modo massiccio gli emigrati che non avevano mostrato di reagire immediatamente alla "chiamata" da parte del paese d'origine⁵⁸. Non è mai sta-

⁵⁶ Regia Prefettura di Milano a On. Ministero degli Interni, Divisione Ia, 5 novembre 1934, in ACS, MI, Dgdr, Dr, b. 271, f. 19206, Blinderman. Il documento, come quelli di seguito citati, si trovano dentro il fascicolo di naturalizzazione confluito poi all'interno dell'accertamento razziale del 1939-1941.

⁵⁷ Giuseppe Blinderman a On. Ministero degli Interni, Milano 25 ottobre 1934. Ivi.

⁵⁸ G. Ginsburgs, *The Soviet Union*, cit., p. 329. Il decreto, emesso dai massimi organi della RSFSR, prevedeva la revoca della cittadinanza sovietica a coloro che avevano risieduto all'estero ininterrottamente per cinque anni e non avessero richiesto passaporti o documenti identificativi alle autorità sovietiche entro il 1° giugno 1922; a coloro che avevano lasciato la Russia dopo il 7 novembre 1917, senza il permesso delle autorità sovietiche; a coloro che avevano combattuto contro i bolscevichi o partecipato ad attività controrivoluzionarie; a coloro che avevano avuto il diritto di optare per la cittadinanza sovietica e non lo avevano fatto. Cfr. anche Eric Lohr, *Rus-*

to “profugo”, però, sottolinea Blinderman, la perdita della cittadinanza è stata il risultato di una sorta di automatismo. Successivamente, nel richiedere la cittadinanza sovietica, spiega ancora, ha agito in coerenza con il comportamento internazionale dello Stato italiano, suo paese ospitante, che, sin dal 1924, aveva riconosciuto il governo sovietico, proponendosi di “allacciare [con esso] stretti rapporti commerciali”⁵⁹. Così, “ho creduto di far bene chiedendo la restituzione della mia cittadinanza russa per potere essere eventualmente utile nello scambio culturale letterario e anche con la speranza di potere eventualmente recuperare un giorno i beni perduti”. I beni, come si vede, sono menzionati qui come motivazione legittima al riacquisto della cittadinanza d’origine, ma all’interno di un quadro che punta a sminuire il carattere di “scelta” insito in questa decisione, sottolineandone piuttosto la sua quasi inevitabilità. Blinderman, infatti, precisa, ed è importante trattandosi in particolare di Unione Sovietica: “chiedendo la cittadinanza sovietica [sic] non ho optato per una cittadinanza straniera o per un partito politico, ma ho semplicemente chiesto di riprendere la cittadinanza del mio paese d’origine”. Subito dopo, però, racconta, riallacciando i contatti “ho subito sentito il mio distacco irrimediabile dai cittadini della Russia di oggi, perché un lungo soggiorno in Italia e la Rivoluzione Fascista non potevano non lasciare tracce profonde nel mio spirito e nel mio modo di pensare”. La Russia era diventata “un mondo ormai a me del tutto estraneo”. Così quel passaporto russo riconquistato formalmente non era servito di fatto per alcun rientro (altra prova dunque che non si era verificata una reale, profonda, volontà di tornare alla Patria d’origine). Il prefetto, nella lettera di accompagnamento del documento di cui sopra, sottolineerà questo aspetto e chiederà di accogliere la domanda “nulla avendo ormai egli in comune con la mentalità e l’educazione russa”⁶⁰.

Si compie così il percorso che porta Blinderman a dover recidere ideologicamente questo pezzo della sua identità, per poter diventare a tutti gli effetti cittadino italiano. Questo avverrà poco meno di un anno dopo, nel settembre del 1935, grazie anche all’intervento del sottosegretario alla Giustizia Cesare Tumedei, che giocherà tra le altre cose anche sul fatto che Blinderman fosse nel frattempo divenuto “congiunto di Sua Eccellenza Mayer”⁶¹. Nella Chiesa di San Babila a Milano, infatti, nel marzo 1935 Erna Blinderman aveva sposato l’ingegner Gandolfi, figlio di Marcella Mayer e quindi nipote dell’influente senato-

sian Citizenship. From Empire to Soviet Union, Cambridge (MA) and London, Harvard University Press, 2012, pp. 145-151.

⁵⁹ La ripresa di regolari relazioni diplomatiche tra i due Paesi fu sancita, non a caso, dal Trattato di commercio e navigazione fra l’Italia e l’Urss, firmato a Roma il 7 febbraio 1924 (Rdl 14 marzo 1924, n. 342, *Esecuzione del Trattato di commercio e navigazione e della Convenzione doganale con l’Unione delle Repubbliche Soviettiste Socialiste* (G.U. n. 68 del 20.3.1924).

⁶⁰ Regia Prefettura di Milano a On. Ministero dell’Interno, Divisione Ia, Milano 5 novembre 1934, in ACS, MI, Dgdr, Dr, b. 271, f. 19206 (fascicolo 13378, naturalizzazione).

⁶¹ Cesare Tumedei a Sua Eccellenza, On. Avv. Guido Guidi Buffarini, Sottosegretario Stato Interno, Roma 23 luglio 1935-A/XIII. Ivi.

re Teodoro Mayer, fondatore del “Piccolo” di Trieste, nonché presidente dell’Istituto mobiliare italiano⁶². Non è inutile ricordare che Tumedei a sua volta era stato vicepresidente dell’Imi proprio per volontà di Mayer, illuminandoci quindi quello che probabilmente è uno dei nodi più rilevanti della rete di influenze su cui Blinderman poté contare.

Un ultimo intoppo, momentaneamente aggirato, si oppose infine all’esito positivo della pratica. Nell’estate del 1935, come segnala la relazione di sintesi del caso redatta per il ministro dagli uffici della Divisione I, sezione III, del ministero degli Interni, l’istruttoria del dossier Blinderman si era effettivamente conclusa positivamente: la Divisione pubblica sicurezza aveva dato il suo assenso, mentre il ministero degli Esteri, cui spettava di attivare, tramite la rete dei consolati, le indagini nei luoghi toccati dal percorso migratorio del candidato alla cittadinanza, si era rimesso al parere del ministero degli Interni. Da Parigi, Nizza e Kiev, dove Blinderman aveva studiato, non era infatti giunta alcuna informazione, mentre da Nancy e da Zurigo niente che potesse deporre a sfavore. L’unico problema era Odessa. Il console italiano della città, Carlo Barduzzi, ex federale di Trento e di Trieste, che si sarebbe distinto di lì a qualche anno per il suo fervido antisemitismo e in particolare, nell’ambito del Centro studi anticomunisti (aprile 1937), per il contributo all’implementazione delle fasi iniziali della censura contro gli scrittori di origine ebraica⁶³, aveva espresso parere negativo all’accoglimento della domanda e non già per informazioni raccolte sul caso, ma per una sua opposizione più generale alla concessione “della cittadinanza italiana a ebrei russi”⁶⁴. La pratica di Blinderman andrà comunque avanti, perché il ministero deciderà momentaneamente di soprassedere sul caso specifico, portando la pratica sino all’esame e al parere, divenuto solo consultivo dopo il 1934, da parte del Consiglio di Stato. Il ministero, inoltre, decise, in ultima ratio, di accettare una dichiarazione da parte dell’interessato con cui egli ammetteva di essere a conoscenza che, ottenendo la cittadinanza senza lo svincolo di quella russa, egli rinunciava al diritto di invocare a sua difesa nel territorio sovietico l’intervento delle autorità diplomatiche e consolari del Regno d’Italia⁶⁵.

⁶² Sulla sua figura inserita in un quadro più ampio, cfr. Ilaria Pavan, “Ebrei” in affari tra realtà e pregiudizio. Paradigmi storiografici e percorsi di ricerca dall’Unità alle leggi razziali, “Quaderni storici”, 2003, n. 3, pp. 777-821.

⁶³ Dal maggio 1937 ai primi del 1938, Barduzzi dirige la “sezione letteratura” del Centro Studi Anticomunisti, associazione privata ma finanziata dal ministero degli Interni per potenziare la lotta contro il Comintern. Sarà autore di una prima *Bibliografia ebraica e giudaica in lingua italiana*, Roma, Cremonese, 1939. Dal gennaio 1939 viene assunto a “La difesa della razza”. Cfr. Giorgio Fabre, *L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei*, Torino, Zamorani, 1998.

⁶⁴ Telespresso del Ministero degli Affari Esteri, Servizio Affari Privati, Ufficio 1°, al Regio Ministero dell’Interno, Ufficio del Personale, Roma 6 luglio 1935, in ACS, MI, Dgdr, Dr, b. 271, f. 19206 (f. 13378, naturalizzazione). Il ministero è all’epoca, e sino al giugno 1936, diretto ad interim da Mussolini medesimo.

⁶⁵ La dichiarazione, resa davanti a Notaio il 6.9.1935, è inviata dalla Regia Prefettura di Milano all’Ufficio del Personale, Divisione I, l’11 settembre 1935. Ivi.

La questione posta dalla contrarietà del console di Odessa, tuttavia, segnerà una svolta. Alla notizia dell'avvenuta naturalizzazione di Blinderman, come riporta il *telespresso* del ministero degli Esteri, Barduzzi reagirà di nuovo contro simili provvedimenti nei confronti di "elementi di confessione israelita in ispecie se provenienti dalla Russia, dato che quel Governo si serve quasi esclusivamente di essi per la sua propaganda sovversiva all'estero"⁶⁶. Così il Ministero degli Esteri, dato che "gran parte delle pratiche di cittadinanza si riferiscono a ebrei, specialmente dell'Europa orientale", chiederà un parere formale al ministero degli Interni, che a sua volta girerà il quesito alla Divisione di pubblica sicurezza. Quest'ultima risponderà il 20 febbraio 1936:

Comunicasi che S.E. il Capo del Governo, presa visione della lettera suindicata, si è manifestato nel senso che non è opportuno — in linea di massima — concedere la cittadinanza italiana a elementi di religione ebraica immigrati in Italia, specie poi se provenienti dalla Russia⁶⁷.

Il capo del Governo, Mussolini in persona, si sottolineava con enfasi, si era dunque espresso, indicando quella che sarebbe dovuta essere, d'ora in poi, la politica italiana e quindi la pratica del ministero degli Interni: quest'ultimo, si spiegherà nella lettera finale di risposta al ministero degli Esteri, "si atterrà d'ora innanzi, in linea di massima, al principio di non concedere la cittadinanza italiana a elementi di religione ebraica, immigrati in Italia, specie, se provenienti dalla Russia"⁶⁸. Il caso Blinderman segna, dunque, un punto di non ritorno nella direzione di una radicalizzazione in senso razziale e antisemita dei processi di acquisizione della cittadinanza italiana⁶⁹.

⁶⁶ *Telespresso* del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Affari Privati, Ufficio 1°, al Ministero dell'Interno, Ufficio del Personale, Div. 1, Sez. 3, data non visibile, ma protocolato il 29 gennaio 1936, a firma del Sottosegretario di Stato Fulvio Suvich. Ivi.

⁶⁷ Riservata del Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, all'Ufficio del Personale (Divisione 1, sez. 3), Roma 20 febbraio 1936. Ivi. Il documento parrebbe firmato da Carmine Senise, direttore della Divisione Affari Generali e Riservati della Direzione Generale di P.S.

⁶⁸ Riservata del Ministero degli Interni, Divisione prima, sezione terza, a Ministero degli Affari Esteri, Roma 28 febbraio 1936, Oggetto: Blinderman Giuseppe e altri - naturalizzazione. Ivi.

⁶⁹ Tale svolta era già stata ravvisata da Klaus Voigt, *Il rifugio*, vol. I, p. 41 e Michele Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, p. 116. Ciò che non era stato approfondito è come, dal caso personale e dal relativo conflitto sorto su di esso, si sia giunti alla Massima, individuabile anche in ACS, MI, Dggs, Dagr, Massime, C6, b. 22, f. 4. Sarebbe necessario, tuttavia, un ulteriore approfondimento sulle carte del ministero degli Esteri, per il quale si deve necessariamente rinviare a uno stadio successivo della ricerca.

Tra razza e cittadinanza: la denaturalizzazione e la contestazione (1938-1941)

Solo pochi anni dopo, Giuseppe Blinderman reagisce immediatamente al rischio di perdere la cittadinanza e la possibilità di lavorare e agire socialmente. La sua prima istanza alla Demorazza, relativa alla questione, risale al 26 febbraio del 1939⁷⁰ ed è decisamente precoce: formalmente il decreto di revoca è già stato emesso, ma non è stato ancora registrato alla Corte dei conti, come da prassi, né di conseguenza l'interessato è stato informato. Avendo comunque preso atto della politica discriminatoria verso gli ebrei di nazionalità straniera annunciata sin dal decreto del settembre 1938 e confidando probabilmente in una rete sociale che gli consente di accedere alle informazioni, si muove con largo anticipo rispetto all'attuazione inesorabile del meccanismo burocratico.

Nella lettera, Blinderman chiede al ministero di esaminare il suo "caso eccezionale" e di "esimere" lui e sua moglie Fanny "dall'essere considerati appartenenti alla razza ebraica, conservandoci la cittadinanza italiana". Il nesso intimo tra persecuzione razziale e perdita della cittadinanza è chiarissimo nelle sue parole, come esplicita è la sua strategia di difesa che subordina la richiesta di un accertamento razziale all'obiettivo primario di conservare lo status di cittadino, per sé e per sua moglie. La dialettica serrata che egli intrattiene con le istituzioni, da questo momento e sino perlomeno al dicembre 1941, si gioca proprio su questo nesso cittadinanza-razza: se, da una parte, Blinderman tende a vedere la connessione tra le due dimensioni, la Demorazza ribatterà, dall'altra, tentando di disciplinare il ricorrente, sollecitandolo a separare le due questioni. Per l'istituzione, infatti, l'accertamento razziale e la contestazione della revoca della cittadinanza sono due pratiche distinte, oggetto di competenza di due differenti sezioni dell'amministrazione. Ma andiamo per gradi.

Nell'istanza del febbraio, la scelta delle pezze giustificative allegate da Blinderman è significativa di un impianto argomentativo fondato essenzialmente sulla domanda di naturalizzazione e volto a ribadire la devozione alla Nazione e al Regime: vi è la menzione delle benemerienze militari strettamente connesse al suo arrivo in Italia; il riferimento all'attività letteraria e ai riconoscimenti ottenuti, tra cui buon ultimo un significativo premio di incoraggiamento concessogli nell'aprile 1938 dalla Reale accademia d'Italia, creatura di Mussolini ed emblema della sua politica di fascistizzazione della cultura italiana⁷¹; la sottolineatura della contestualità, nel 1935, tra l'ottenimento della cittadinanza e l'ammissione tra le fila del Partito nazionale fascista. A questi elementi, Blinderman ne aggiunge di nuovi, che segnalano la diversa situazione venutasi a

⁷⁰ Giuseppe Blinderman a On. Ministero degli Interni, Direzione Generale Demografia e Razza, Milano 26 febbraio 1939, in ACS, MI, Dgdr, Dr, b. 271, f. 19206 Dcitt.

⁷¹ Gabriele Turi, *Le Accademie nell'Italia fascista*, "Belfagor", 1999, n. 4, pp. 403-424 e Id., *Sorvegliare e premiare. L'Accademia d'Italia 1926-1944*, Roma, Viella, 2016.

creare nel 1938-39: segnala, senza troppe spiegazioni né pezze d'appoggio, che sua madre, Paolina Halperine, era di religione ortodossa e che suo padre, “di razza ebraica”, “non professava la religione ebraica” e pertanto lo aveva lasciato libero nelle sue scelte. Così egli aveva deciso di battezzarsi, con rito evangelico, nel 1912, nella Chiesa dell'Ascensione di Parigi. Più avanti — aggiunge — nel marzo 1938, “per stringere maggiormente i legami spirituali con la nostra Patria d'adozione”, sua moglie e lui, uniti solo civilmente, si erano risposati con rito cattolico nella Chiesa di S. Simpliciano a Milano. Di entrambi gli atti, Blinderman allega i relativi certificati⁷². Aggiunge, infine, un altro dettaglio divenuto a questo punto importante: “Considero mio dovere dichiarare che non possiedo beni immobili, né aziende, né capitali di qualsiasi genere. Ho perduto tutti i miei averi nella rivoluzione bolscevica e vivo solo del mio modesto lavoro”. La Rivoluzione russa, nominata nella domanda di naturalizzazione, diventa “bolscevica” e la perdita di beni diventa la premessa per sottolineare che, nella patria d'adozione, non ha grossi interessi materiali e finanziari, ma vive in una condizione economicamente discreta, di autonomia, non di eccesso. Difendersi dallo stereotipo dell'élite ebraica dedita all'accumulazione di ricchi profitti e corposi patrimoni diventa a questo punto prioritario.

Il carattere ibrido della domanda trova corrispondenza nell'incertezza delle autorità nel trattarla. È il prefetto di Milano il primo a ricevere e protocolmare l'istanza di Blinderman, per poi inviare il tutto alla Demorazza nell'aprile 1939⁷³. Nell'oggetto, il prefetto indica “Ebrei stranieri”, salvo poi definire l'interessato “cittadino italiano” (perché ancora formalmente non è revocata la sua cittadinanza). Il fascicolo di Demorazza, che conseguentemente si apre, è classificato ES (Ebrei Stranieri), come se si trattasse di una domanda di “Permanenza nel Regno”, tipologia di pratica anch'essa gestita dalla Divisione razza, interna a Demorazza, e implicante la concessione di una deroga dall'obbligo di abbandonare il Regno, gravante, come si è detto, su quegli ebrei stranieri o denaturalizzati che vi risiedono da una data posteriore al 1° gennaio 1919. Non sappiamo se vi sia una qualche relazione con il fatto che, nella lettera del 26 febbraio, Blinderman aveva riferito di un'altra precedente istanza, prodotta a suo dire all'indomani del varo dei Provvedimenti sulla difesa della razza, con la quale egli avrebbe fatto presente la durata della sua residenza (dal 1915) e, dunque, il suo diritto a restare, insieme con la sua famiglia, nel territorio nazionale. La domanda non è presente nel fascicolo, ma a ogni modo la scheda compilata dagli uffici del ministero segnala che, effettivamente, a Blinderman non

⁷² Non risulta invece allegato certificato delle prime nozze, che dal racconto si sarebbero svolte a Odessa.

⁷³ Regia Prefettura di Milano, Divisione P.S., a On. Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza, Sezione III e per conoscenza all'On. Ministero dell'Interno, Direzione Generale della P.S., Divisione Affari Generali e Riservati, 24 aprile 1939, in ACS, MI, Dgdr, Dr, fascicoli personali, b. 271, f. 19206 Dcitt (il documento si trova dentro il fascicolo ES 13774 confluito dentro il f. 19206 Dcitt.).

viene applicato l'articolo 24 e, dunque, egli non viene espulso. La scheda, tuttavia, indica anche che la sua richiesta è quella di "conservare la cittadinanza". Dunque, qualcosa di ben più complesso. Le diverse voci del modulo non sono completate, salvo due: la prima, relativa alla situazione familiare, indica la qualità di "ebrea straniera" della moglie e la presenza di una sola figlia; la seconda segnala che il parere del prefetto è favorevole. E, infatti, senza troppo interrogarsi sulla correttezza del procedimento, il prefetto Giuseppe Marzano aveva comunicato alla Demorazza il suo nulla osta alla conservazione della cittadinanza, ritenendo lo "straniero ebreo" di "regolare condotta morale, civile e politica", in Italia dal 1915 "senza interruzione", di "religione evangelica" e con una figlia per giunta sposata con "ariano"⁷⁴.

Nel passare dei mesi, tuttavia, qualcosa non quadra. Sono mesi di silenzio, in cui Blinderman non riceve alcuna risposta. Finalmente, nell'ottobre del 1939, la Demorazza, precisamente la Divisione razza, scrive alla prefettura di Milano, in risposta alla lettera del prefetto di molti mesi prima⁷⁵. L'oggetto della comunicazione è "Blinderman Giuseppe accertamento razza" e all'interno si chiede, "in relazione alla istanza tendente a ottenere la declaratoria di non appartenenza alla razza ebraica", di sollecitare l'interessato a produrre, "debitamente legalizzati", il certificato di nascita e di battesimo della madre e degli avi materni. Non c'è più traccia della questione cittadinanza. Per le autorità scriventi il procedimento è diventato un accertamento razziale e occorrono, allora, dei documenti più consoni.

Cosa è successo nel frattempo? Nel giugno 1939, come si ricorderà, la Divisione Ia, sezione IIIa del Ministero degli Interni, aveva notificato alla prefettura di Milano la revoca della naturalizzazione di Blinderman. Nel relativo fascicolo di concessione della cittadinanza, dietro il frontespizio troviamo una semplice dicitura: "Spedito estratto al Prefetto re[revoca] RD 15.12.38, 9.6.39 XVII". Blinderman non era più cittadino italiano e, dunque, la sua richiesta di "conservare" la cittadinanza era divenuta una istanza contro la sua revoca. Il fascicolo ES di Demorazza reca sulla prima pagina diverse annotazioni e cancellazioni che, forse, ne restituiscono il percorso. In primo luogo, è probabile che, per effetto della tipologia di domanda formulata da Blinderman, il fascicolo, insieme con tutti i documenti della preesistente pratica di naturalizzazione, riesaminata per l'occasione, sia passato dalla Divisione razza alla divisione cittadinanza, che, come detto, da fine agosto 1939 ha acquistato le competenze in materia di cittadinanza⁷⁶. Nell'autunno del 1939, un altro passaggio avviene, come testimoniano sia le cancellature, sia un piccolo foglio che si trova dentro il fascicolo

⁷⁴ Ibidem.

⁷⁵ Direzione Generale per la Demografia e la Razza, Razza I, a S.E. il Prefetto di Milano, Roma 31 ottobre 1939. Ivi.

⁷⁶ Non essendo ancora consultabile il fondo della Divisione I, è difficile comprendere i dettagli della fase del passaggio di consegne tra questa e la Divisione Cittadinanza.

e che recita: “passato alla Razza D.Citt. 23.X.39”. Tutto l’incartamento relativo alla cittadinanza di Blinderman passa, dunque, a fine ottobre, di nuovo, alla Divisione razza e diventa un fascicolo di accertamento razziale, che come tutti gli altri porta la sigla Dcitt. Un’altra minuta senza data segnala l’avvenuta comunicazione tra la Divisione cittadinanza e la Divisione razza: “S’informa, per notizia, codesto ufficio che nel ricorso presentato dall’ebreo Blindermann Giuseppe contro la declaratoria di revoca della cittadinanza italiana, l’interessato chiede anche di essere considerato non appartenente alla razza ebraica”. La strategia indisciplinata di Blinderman ha confuso le carte, ma dall’ottobre del 1939 tutto deve tornare in ordine e da questo momento è di razza che occorre parlare.

In poco tempo, Blinderman cerca di rispondere alle sollecitazioni. Nel dicembre invia una lettera alla Demorazza, nella quale ribadisce il nesso per lui vitale tra la declaratoria di non appartenenza alla razza e la riacquisizione della cittadinanza⁷⁷. Nell’impossibilità di allegare il certificato di battesimo della madre, chiama a testimoniare quattro persone di fiducia, “tutti russi o di origine russa ariani”: si tratta di persone individuate all’interno della sua rete di relazioni romana, tra cui figurano Nicola Alexeieff, “traduttore”, di cui è noto agli studi il coinvolgimento nelle attività del teatro d’arte russa “La Falena”, che negli anni Venti aveva trovato sede presso la sala da thé e ristorante “La taverna russa” a Roma, e Leonardo Kociemski, scrittore, critico letterario, traduttore dal polacco e dal russo. A questi fa confermare che sua madre “proveniva da famiglia cristiana ortodossa ariana”: anzi, nelle loro dichiarazioni si aggiunge il dettaglio che Paolina Halperine e l’avvocato Abramo Blinderman avrebbero divorziato per “disaccordi religiosi in quanto il marito non era di razza ariana” e la madre avrebbe dato invece al figlio “i principi della religione cristiana”⁷⁸. La “razza ariana” diventa un elemento retroattivo, da ricercare a ritroso nella genealogia familiare.

Qualche mese dopo, nel febbraio 1940, il volto occhiuto delle autorità si appunta su un altro elemento: Blinderman e famiglia risultano iscritti alla comunità israelitica di Milano negli elenchi del 1938. Occorre verificare se sia ancora così, scrive Demorazza alle autorità locali, e se Erna, la figlia di Giuseppe e Fanny, sia stata battezzata. La fede cattolica ostentata va dimostrata. Per il tramite della Prefettura, Blinderman segnalerà di aver fatto formale atto di cancellazione dalla comunità il 20 settembre 1938, circa due settimane dopo l’uscita del decreto sugli ebrei stranieri che annunciava la revoca delle naturalizzazioni. Dopo di che ancora silenzio.

Nell’estate del 1940, però, quando l’Italia è ormai entrata in guerra e il clima di xenofobia e di ostilità nei confronti degli ebrei, in particolare di quelli riconosciuti di nazionalità straniera, si è inasprito ulteriormente, accade “un fatto

⁷⁷ Giuseppe Blinderman, in arte Ossip Felyne, a On. Ministero degli Interni, Milano 30 dicembre 1939. Ivi.

⁷⁸ Elena Ritard Ricord, Sofia Alexeieff, Nicola Alexeieff, Leonardo Kociemski, Atto notorio, Enrico Masi Notaio, Roma 26 dicembre 1939. Ivi.

grave”⁷⁹: Blinderman e sua moglie vengono arrestati, e detenuti per otto giorni, perché scambiati, secondo l’interpretazione dello scrittore, per “ebrei tedeschi”, sui quali, dal 15 giugno, grava l’ordine di rastrellamento previsto per tutti “gli ebrei stranieri appartenenti a Stati che fanno politica razziale”, considerati “elementi indesiderabili, imbevuti di odio verso i regimi totalitari”⁸⁰. A questi, peraltro, vengono assimilati anche gli apolidi.

È lo stesso scrittore a raccontare subito dopo il rilascio l’accaduto, in un appello accorato indirizzato il 28 giugno 1940 al ministro degli Esteri, Galeazzo Ciano⁸¹. È all’“artista” Ciano che Blinderman si rivolge, a colui che aveva firmato alcune delle migliori recensioni delle sue opere, “Il Bivio”, “Per la porta”, “La tramontana”. Nella lettera Blinderman si lascia andare a un tono decisamente più emotivo rispetto a quello usato nelle comunicazioni con la Demorazza⁸². Menziona le difficili condizioni di salute sue e di sua moglie, entrambi di 57 anni, e nomina esplicitamente “le sofferenze fisiche e morali” inflitte loro da questi giorni di prigionia. Riavvolge il nastro dell’intera vicenda che lo ha portato a perdere la cittadinanza e a divenire apolide, insieme a sua moglie, a fronte invece di tante benemerienze. Conclude rivolgendo a Ciano il suo “S.O.S.”:

il Vostro autorevole interessamento, che spero vorrete concedermi; unito alle mie benemerienze di cui sopra, potrebbe fare risolvere al più presto e favorevolmente la mia pratica con cui chiedo di essere riconosciuto ariano e di riacquistare la cittadinanza italiana. Così potrei riprendere le mie occupazioni e sarei preservato, insieme a mia moglie, dall’eventuale pericolo di essere arrestati un’altra volta come ebrei stranieri. Se tale disgrazia dovesse ripetersi, mia moglie e io non resisteremo.

Di nuovo la cittadinanza emerge come cruciale. La sua supplica viene inoltrata a Demorazza per ordine del ministro Ciano, ma non produce alcun effetto. Così, nel gennaio 1941, Blinderman ricomincia daccapo e invia un nuovo esposto. Stavolta, scrive sulla cartellina che accompagna ordinatamente il plico di documenti: “Istanza per accertamento razza dell’Ing. Giuseppe Blinderman”. Nella lettera di accompagnamento, riferendosi significativamente alla precedente istanza del febbraio 1939, scrive:

⁷⁹ Giuseppe Blinderman, in arte Ossip Felyne, all’Eccellenza Conte Galeazzo Ciano di Cortellazzo, Forte dei Marmi, 28 giugno 1940. Ivi.

⁸⁰ Telegramma del Capo della Polizia ai Prefetti del Regno e Questore di Roma, 15 giugno 1940, in ACS, Massime M4, Mobilitazione civile, b. 99.

⁸¹ Il rilascio della coppia potrebbe spiegarsi con gli effetti del telegramma successivo del Ministero dell’Interno, del 22 giugno 1940, in cui si specificava che le disposizioni della circolare del 15 giugno, non erano applicabili a ebrei autorizzati a risiedere perché dimoranti nel Regno prima del 1.1.1919, “anche se sono diventati apolidi”. In ACS, MI, Dgps, Dagr, A 16, b. 8.

⁸² Sulla porosità tra suppliche e istanze formali, mi permetto di rimandare a Enrica Asquer, *Entre déférence et revendications des droits. Suppliques et demandes de dérogation à la législation antisémite dans l’Italie fasciste et la France de Vichy*, in Enrica Asquer, Lucia Ceci (a cura di), *Scrivere alle autorità. Suppliche, petizioni, appelli, richieste di deroga in età contemporanea*, Roma, Viella, Roma, pp. 71-112.

Insufficientemente edotto dei criteri di applicazione della legge, il sottoscritto credette allora di mettere in principale evidenza le proprie benemerenzze e le prove del proprio sincero e profondo attaccamento alla nuova Patria italiana. Ora invece, più a giorno circa le disposizioni di legge e circa la prassi di codesta On. Direzione Generale specialmente in ordine alla loro applicazione a persone di nazionalità straniera, ritiene opportuno — ai fini della invocata applicazione degli art. 8 ultimo comma e 26 del Rdl 17 novembre 1938-XVII n. 1728 — trasmettere i seguenti ulteriori documenti⁸³.

Blinderman affina la sua strategia di autodifesa: tenta di presentare se stesso e sua moglie come figli entrambi di matrimoni misti dal punto di vista razziale, che nel corso del proprio percorso biografico hanno reciso ogni legame con la religione e la comunità ebraica. Secondo l'articolo 8 del Rdl 17 novembre 1938, i figli di genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che non avessero manifestato alcun legame con la religione o la comunità ebraica entro l'ottobre del 1938, potevano essere dichiarati "non appartenenti alla razza ebraica". La nazionalità straniera dei genitori di Blinderman e di Fanny Rosenberg costituiva, allora, in prima battuta, un ostacolo: i "misti" con anche solo un genitore di nazionalità straniera erano considerati ebrei.

A questo proposito, tuttavia, Blinderman fa leva sul fatto che i genitori appartengano alla *medesima* nazionalità straniera (quella russa) e propone che il suo caso sia quindi esaminato come se si trattasse di un figlio di matrimonio contratto tra genitori di razza differente ma entrambi italiani, cioè omogenei quanto alla loro nazionalità. Nell'istanza del gennaio 1941, i testimoni, che di nuovo il ricorrente mobilita, sono chiamati a confermare la nazionalità e cittadinanza russa di entrambi i genitori. La medesima strategia è seguita dalla moglie Fanny, che, a questo punto, forse come *extrema ratio*, invia alla Demorazza un proprio dossier individuale⁸⁴.

Non si tratta di una strategia inventata di sana pianta, ma al contrario di una soluzione suggerita da altri casi, di cui evidentemente Blinderman è informato. Il riferimento, presente nella lettera, alla "prassi" della Direzione lo conferma. Effettivamente, alcune tracce che emergono da altri dossier sembrano segnalare che, dopo una prima fase di rigida applicazione della legge, in qualche caso di interesse, magari oggetto di pressioni esterne, la Demorazza avesse cominciato a interpretare la situazione dei figli di genitori di razza differente ma di eguale nazionalità, seppur straniera, in modo analogo ai figli di coppie miste di italiani.

⁸³ Giuseppe Blinderman, in arte Ossip Felyne, all'Eccellenza Ministro degli Interni, Roma (Direzione Generale per la Demografia e la Razza), Milano 14 gennaio 1941, in ACS, Dgdr, Dr, b. 271, f. 19206 Dcitt.

⁸⁴ Rosenberg Fanny Felia in Blinderman, *Istanza per accertamento razziale*, Milano 14 dicembre 1941 (indirizzata a On. Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza), in ACS, MI, Dgdr, Dr, b. 271, f. 27742, accorpato a f. 19206 Dcitt, Blinderman Giuseppe.

È, per esempio, il caso di Manfredo Adler, residente a Tripoli e nato a Milano nel 1919 da Leonardo e Adele Poppy. In prima battuta, nel dicembre 1938, Manfredo era stato dichiarato appartenente alla razza ebraica, in quanto figlio di genitori di nazionalità straniera, di cui uno, il padre, Leonardo Adler, di razza ebraica, sebbene fervente cattolico⁸⁵. Quest'ultimo, cittadino italiano dal 1937, era divenuto per giunta apolide per effetto delle leggi razziali. Dopo lunga contestazione e per il risultato di molteplici pressioni esterne⁸⁶, nel febbraio del 1940 Manfredo era stato riconosciuto non appartenente alla razza ebraica, e precisamente "misto non ebreo", perché "nato da genitori entrambi stranieri di uguale nazionalità, di cui uno ebreo, [e] battezzato alla nascita"⁸⁷. In qualche caso eccezionale, dunque, la nazionalità straniera dei genitori, se omogenea all'interno della coppia, non aveva aggravato la posizione razziale dei "misti".

Blinderman tentò, quindi, ragionevolmente questa strada e così pure fece sua moglie Fanny. Nei mesi successivi, un gioco di rimpalli continui avrebbe segnato la relazione tra Blinderman e le autorità, che in modo incessante avrebbero chiesto ulteriori integrazioni documentarie. Nel marzo del 1941, Giuseppe e Fanny avrebbero inviato insieme un "ricorso suppletivo", per produrre il quale, di nuovo, avrebbero mobilitato la chiesa ortodossa di Roma e una rete di testimoni per certificare l'appartenenza alla religione ortodossa, sin dalla nascita, rispettivamente della madre di Giuseppe e del padre di Fanny, Giacomo Rosenberg. Già nell'autunno del 1940, Fanny aveva persino ottenuto il riconoscimento della "razza ariana" del padre, tramite la sentenza di un tribunale sito nel Protettorato di Boemia e Moravia, al quale si era rivolta, chiamando la madre, lì residente, a testimoniare: essendo il Protettorato sotto il controllo del Terzo Reich, l'Italia ne riconosceva le classificazioni razziali⁸⁸. Inoltre, dinanzi

⁸⁵ ACS, MI, Dgdr, Dr, fascicoli personali, b. 48, f. 3910 Dcitt., Adler Manfredo di Leonardo, Adler dott. Ing. Leonardo fu Roberto, Poppy Adele fu Edmondo, Adler Silvia di Leonardo e di Poppy Adele, Adler Francesco, Tripoli.

⁸⁶ Si crea in particolare una contesa tra il ministero della Guerra e il Governo della Libia (Affari Politici), attorno alla domanda di Manfredo di prestare servizio militare come allievo ufficiale. Il Governo della Libia sostiene con forza, nonostante le obiezioni del ministero, la possibilità di dichiarare Manfredo non appartenente alla razza ebraica. In particolare, nella lettera all'Ufficio Leva del 27.8.1939, il direttore degli Affari Politici, Campani, afferma che Adler, "come figlio di genitori di razza diversa, non deve considerarsi di razza ebraica se, alla data del 1° ottobre 1938, professava una religione differente dall'ebraica", richiamando a modo suo l'articolo 8, ultimo capoverso, del Rdl 17 novembre 1938. Forti pressioni poi arrivano da parte cattolica, e in particolare dal Vicariato apostolico della Tripolitania, retto da Monsignor Vittorino Facchinetti, chiamato a certificare "l'ottima vita religiosa" di Manfredo e, ancor più, di suo padre Leonardo, presidente dal marzo 1938 del Consiglio diocesano uomini dell'Azione cattolica locale.

⁸⁷ Ivi. Si tratta del parere della commissione consultiva prevista dall'art. 26 del Rdl 17 novembre 1938, riunita nella seduta del 25 febbraio 1940.

⁸⁸ Sentenza del Tribunale Distrettuale di Iglau, sezione II, 29 Novembre 1940. Il documento, con la relativa traduzione giurata, è allegato alla "Istanza per accertamento razza" di Fanny, 14 gennaio 1941, in ACS, MI, Dgdr, Dr, b. 271, f. 27742 Dcitt, accorpato a f. 19206.

alla richiesta delle autorità di motivare la contraddizione evidente tra la richiesta di una declaratoria di non appartenenza alla razza ebraica e le precedenti dichiarazioni, rilasciate alle autorità comunali, in occasione del censimento dell'agosto 1938 e poi nel successivo novembre, i due avrebbero fatto leva sulla "ignoranza", di allora, circa "la portata effettiva" delle leggi e sulla consapevolezza di non poter "raccogliere la documentazione probatoria della loro situazione razziale", con il relativo timore delle "gravi sanzioni comminate dalla legge" a chi avesse dichiarato il falso⁸⁹.

Nel novembre del 1941⁹⁰, Blinderman avrebbe finalmente inviato la "prova decisiva" della sua qualità razziale, ovvero il certificato "autentico" del battesimo di sua madre, concludendo la lettera con la speranza del tanto agognato esito positivo, per sé e per tutta la famiglia: "mediante la produzione di tali [...] documenti, spera il sottoscritto che ormai la propria posizione sia sotto ogni aspetto definitivamente e sicuramente chiarita; e che posta in relazione con gli accertamenti probatori riflettenti la propria moglie e la propria unica figlia, tutta la famiglia possa finalmente ottenere l'invocato riconoscimento". Il dossier si era trasformato sempre di più in un affare di famiglia.

Il successivo 9 dicembre Blinderman avrebbe indirizzato alla Demorazza un ulteriore, e forse ultimo, plico di documenti: 14 allegati, "riflettenti sé, la moglie, la figlia, e la famiglia di quest'ultima", essenzialmente atti di nascita e di battesimo relativi alla famiglia di Erna, dei suoi bambini, Franco, Giorgio e Silvana, e di suo marito, l'ingegner Gandolfi, del quale pure era emersa in un secondo momento, al vaglio delle autorità, la natura di "misto"⁹¹.

Come anticipato, questo è l'ultimo atto della vicenda documentata dal dossier di accertamento razziale di Giuseppe Blinderman e il tutto rimane senza risposta, come accadde a moltissime altre pratiche gestite da Demorazza, la maggioranza.

Le sette istanze, con relativi allegati, inviate dallo scrittore nell'arco di quasi tre anni, riflettono il suo progressivo, anche se mai completo, adeguamento all'input proveniente dalle autorità di rendere meno esplicito il suo obiettivo di conservare e poi riottenere la cittadinanza perduta, per concentrarsi invece sulla questione della sua qualità razziale. Le ricadute di questo si notano nelle differenti autorappresentazioni e nelle diverse tipologie di documenti che Blinderman mobilita a supporto. Da una narrazione iniziale che valorizza ancora le prove di lealtà alla Nazione, alla patria d'elezione, sul modello della domanda di naturalizzazione di qualche anno prima, si passa nel corso dei mesi a una

⁸⁹ Giuseppe Blinderman (in arte Ossip Felyne), e Fanny Felia Rosenberg in Blinderman (in arte Lia Neanova), all'Eccellenza Ministro degli Interni, Milano 25 marzo 1941.

⁹⁰ Ing. Giuseppe Blinderman (in arte Ossip Felyne) al Ministero degli Interni, Direzione Generale Demografia e Razza, Milano 14 novembre 1941.

⁹¹ Giuseppe Blinderman (in arte Ossip Felyne) all'Onorevole Ministero dell'Interno, Direzione Generale Demografia e Razza, Milano 9 dicembre 1941.

dimostrazione sempre più competente della propria qualità razziale. In questo processo, la religione, sua, dei suoi avi e discendenti (la figlia Erna e i suoi figli), e in particolare la professione o la conversione al cristianesimo, diventano un elemento di peso, a differenza che nella domanda di naturalizzazione. La famiglia, come tessera fondamentale della Nazione, “comunità di discendenza”, per usare le parole di Alberto Banti⁹², acquista egualmente un peso nuovo, ma sempre con un’ambivalenza di fondo tra il condizionamento del sangue e quello delle scelte. Le prove decisive diventano quelle relative ai battesimi degli avi e dei discendenti (come conferma delle scelte dei genitori) e i certificati di abbandono di qualsiasi forma di legame con la comunità ebraica.

Conclusioni

Costruire e ricostruire la propria identità, inserire e mutilarne dei pezzi, accentuare o sminuire eredità e legami, questa è l’operazione continua che Blinderman si trova a fare nel corso dei sette anni di relazione con il Ministero dell’Interno, documentati dal suo dossier di accertamento razziale, dentro cui è confluita la sua pratica di naturalizzazione. Questa operazione di riqualificazione continua, e l’impegno, la fatica, la tensione drammatica che va a essa correlata, unisce in un’unica vicenda la naturalizzazione, la revoca della cittadinanza e la contestazione della denaturalizzazione. La posta in gioco è sempre la stessa, in fondo: costruire e mantenere un legame vitale con la comunità nazionale datrice di diritti. Per chi vi accede dall’esterno, l’acquisizione della cittadinanza non è per sempre, resta fragile, esposta alle fluttuazioni della contingenza storica. In questo filo unico, si producono allora delle discontinuità, dei cambi di passo. Cambiano i criteri di ammissione, cambia la definizione duplice e relazionale di cittadino e di straniero. La vicenda che abbiamo osservato si svolge interamente negli anni Trenta e ci fa cogliere bene la radicalizzazione e la torsione ulteriore che la cittadinanza italiana subisce in questo decennio: il dossier di naturalizzazione di Blinderman segna, tra il 1934 e il 1936, il termine ultimo di una fase in cui, in continuità con il periodo liberale, la concessione della cittadinanza agli stranieri per regio decreto è sì un procedimento discrezionale, nel quale le autorità hanno un ampio margine di valutazione, ma in cui alcuni elementi, come la religione ebraica e quella che diventa una vera e propria categoria giuridica, la razza, non contano o perlomeno non quanto avverrà dopo. Il rapporto con la nazionalità d’origine deve, invece, già prima essere reciso categoricamente e la fluidità non è ammessa. La fedeltà politica è già un elemento importante del quadro.

Nella seconda metà degli anni Trenta, come testimonia anche l’ultimo atto della pratica di naturalizzazione di Blinderman, la combinazione tra nazionalità

⁹² A. Banti, *La nazione del Risorgimento*, cit.

straniera e razza ebraica diventa proibitiva per i diritti di cittadinanza. Per effetto dei provvedimenti razziali, nel 1938, Blinderman si ritrova addosso un'identità rigida, un legame pesante con l'ebraicità, con la quale, invece, non sappiamo, e forse non sapremo mai, quale sia stato, nel tempo, il suo reale rapporto.

Abbiamo solo, forse, un indizio. Blinderman iniziò a scrivere romanzi e racconti in prosa già prima di giungere in Italia. Cominciò a far parlare di sé intorno al 1910, con un racconto che si intitolava *Prokljatie* (Maledizione), pubblicato su una rivista letteraria russa⁹³. Il volume⁹⁴, dal medesimo titolo, uscì quattro anni dopo e venne sequestrato, l'autore e l'editore processati. È il racconto di un pogrom, che si abbatte su una città percorsa da tumulti e manifestazioni, cogliendo di sorpresa una famiglia ebrea, composta da una coppia e da due figli. Il primo fa parte dei manifestanti e quando inizia il pogrom si ritrova in mezzo alla mischia. La famiglia, invece, si barricata in casa, con la giovane figlia in età da marito e il suo fidanzato. Il figlio maschio non farà più ritorno, mentre la figlia subirà uno stupro a opera di tre uomini introdottisi in casa. Il dolore e l'umiliazione vissute spingeranno la coppia di genitori a lasciare il Paese, migrando verso la Svizzera. Qui la ragazza avrebbe conosciuto un giovane ebreo russo, di cui si sarebbe innamorata e che avrebbe sposato, dopo avergli rivelato la violenza subita. Come una maledizione, però, quest'ultima non avrebbe smesso di perseguirla: sarebbe morta partorendo il figlio nato dallo stupro.

Di pogrom Blinderman non avrebbe più parlato nei suoi scritti. Nel corso della sua vita, egli avrebbe cambiato residenza e mestiere varie volte, avrebbe attraversato mondi, cercando di inserirsi nei vari contesti, forse scegliendo l'assimilazione sul versante religioso. Su quello della nazionalità, avrebbe cercato di fare della lingua e della scrittura un ponte tra culture, concentrandosi su una pratica letteraria animata da intrecci intimisti e meditativi, che sembravano combinare i motivi della grande letteratura russa con qualche suggestione stilistica europea. Con tutta probabilità, in Italia tale poetica gli consentì di non subire grosse censure sino alla svolta antisemita più conclamata. Dopo i riconoscimenti e i premi accordati dal Regime, infatti, oltre a perdere la cittadinanza, il suo nome figurò nell'elenco degli "autori le cui opere non sono gradite in Italia" stilato ufficialmente nel 1942⁹⁵. Per una orrenda ironia della sorte, dunque, nonostante tutti i suoi sconfinamenti, la maledizione antisemita sarebbe ritornata a galla e contro di essa avrebbe dovuto combattere ancora.

⁹³ *Prokljatie*, in "Novyj žurnal dlja vsech", 1910, n. 23, pp. 19-44. Cfr. la Tesi di Laurea di Laura Pellegrini, *Ossip Felyne in Italia. Analisi della prosa e del teatro di Osip Abramovič Blinderman nella prima metà del Novecento italiano*, Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Corso di Laurea Magistrale in Letterature e Filologie euro-americane, relatore Stefano Garzonio, a.a. 2016-2017, pp. 57-62.

⁹⁴ Poi tradotto in italiano, Ossip Felyne, *Maledizione, novelle*, P. Maglione & C. Strini, Roma, 1923.

⁹⁵ Il documento è riprodotto in G. Fabre, *L'elenco*, cit., p. 474.